

0519

3 copie ad

5-2-39




Riservato

'1911 - V - 16'

ad

S.0325

S. CONGREGATIO DE RELIGIOSIS



DECRETUM

De Methodo servanda in ferenda sententia expulsionis vel dimissionis ab Ordinibus et Institutis religiosis.

Quum singulae praescriptiones ac sollemnitates a iure statutae, praesertim ab Urbano VIII, ad ferendam sententiam expulsionis vel dimissionis ab Ordinibus et Institutis Religionis, commode servari nequeant, huic Sacrae Congregationi opportunum visum est alias statuere praescriptiones, magis expeditas et hodiernis temporum circumstantiis melius accommodatas.

Quare E.mi Patres Cardinales eiusdem Sacrae Congregationis, in Plenario Coetu die 3 martii 1911 ad Vaticanum habito, sequentia statuere decreverunt, nempe:

I. Curiam competentem vel Tribunal competens ad ferendam sententiam constituunt Superior seu Moderator Generalis et Definitores vel Consiliarii seu Assistentes, non minus quattuor; si quis deficiant, eorum loco totidem Religiosos eligit Praeses Curiae vel Tribunalis, de consensu aliorum Consiliariorum.

In Congregationibus Monachorum Tribunal constituunt Abbas Generalis cum suo Consilio. Si aliqua Abbatia nulli annexa sit Congregationi, recurrendum ad Sanctam Sedem in singulis casibus.

2. In qualibet Curia seu Tribunali constituatur a Consilio Generali Promotor Iustitiae pro iuris et legis tutela, qui sit Religiosus eiusdem Ordinis vel Congregationis.

3. Processus dumtaxat Summarius in posterum instituat in expellendis vel dimittendis Religiosis, qui vel vota solemnia in Ordinibus, vel vota perpetua in Congregationibus vel Institutis professi sunt, vel, si vota tantum temporanea emiserint, tamen in Sacris sunt constituti; salvis specialibus privilegiis, quibus aliquis Ordo vel Institutum gaudeat.

4. Ad Processum instruendum deveniri nequit, nisi postquam trina et data monitio et inflicta correctio incassum cesserint, salvis exceptionibus sub num. 17 et 18.

5. Monitio facienda est a legitimo Superiore etiam locali de mandato tamen vel licentia Superioris Provincialis seu quasi-Provincialis; qui postremae monitioni opportune adiunget expulsionis vel dimissionis comminationem. Ad effectum expulsionis vel dimissionis non valet monitio vel correctio, nisi ob grave aliquod delictum data fuerit.

6. Monitiones repeti nequeunt, nisi delictum repetitum fuerit, sed in delictis continuatis seu permanentibus intercedat necesse est inter unam et alteram monitionem spatium saltem duorum dierum integrorum. Post ultimam monitionem sex dies integros erit exspectandum, antequam ad ulteriora progressus fiat.

7. Ex Processu constare debet de Conventi reitate, necnon de gravitate et numero delictorum, de facto triplicis monitionis, et de defectu resipiscentiae post trinam monitionem.

8. Ut de Conventi reitate constet, tales probationes afferendae sunt quae animum viri prudentis moveant. Hae probationes desumi possunt ex rei confessione, ex depositione duorum saltem testium fide dignorum, iuramento firmata, atque aliis adminiculis roborata et ex authenticis documentis.

9. *Gravitas delicti desumenda est non tantum a gravitate legis violatae, sed etiam a gravitate poenae a lege sancitae, a gravitate doli, et a gravitate damni, sive moralis sive materialis, Communitati illati.*

10. *Ad effectum de quo agitur, requiruntur ad minus tria crimina gravia eiusdem speciei, vel, si diversae, talia, ut simul sumpta manifestent perversam voluntatem in malo pervicacem, vel unum tantum crimen permanens, quod triplici monitione virtualiter triplex fiat.*

11. *Ut constet de facto triplicis monitionis regulariter de hoc afferri debet authenticum documentum. Proinde oportet:*

a) *ut haec fiat vel coram duobus testibus, vel per epistolam, a publicis tabulariis inscriptam, exquisita fide receptionis vel repudii;*

b) *ut documentum redigatur de peracta monitione, a dictis testibus subscriptum et in Regestis, vel Tabulario servandum: vel ut exemplar conficiatur supradictae epistolae, a duobus item testibus pro conformitatis testimonio ante expeditionem subscriptum, et in Regestis vel Tabulario pariter asservandum.*

12. *Defectum resipiscentiae probant novum crimen, post trinam monitionem commissum, vel pervicax et obdurata agendi ratio delinquentis.*

13. *Superior Provincialis vel quasi-Provincialis Religiosi delinquentis, postquam monitiones et correctiones incassum cesserint, omnia acta et documenta, quae de huius Religiosi reitatae exstant diligenter colliget et ad Superiorem Generalem trasmittet, qui ea tradere debet Procuratori Iustitiae, ut ea examinet et suas accusationes, si quas proponendas existimabit, proponat.*

14. *Accusationes a Procuratore Iustitiae propositae et Processus resultantia accusato notificari debent, eidemque tempus congruum, arbitrio Iudicis determinandum, concedi, quo suas defensiones, sive per se, sive per alium eiusdem Ordinis vel Instituti Religiosum, exhibere valeat;*

quod si accusatus ipse proprias defensiones non praesentaverit, Curia vel Tribunal defensorem alumnium respectivi Ordinis vel Instituti ex officio constituere debet.

15. Curia seu Tribunal, diligenter perpensis allegationibus vive Promotoris sive Rei, si quidem eas adversari iudicaverit Convento, sententiam expulsionis vel dimissionis pronuntiare poterit; quae tamen, si condemnatus intra decem dies a sententiae notificatione rite ad Sacram Congregationem de Religiosis appellaverit, executioni demandari nequit, donec per eandem Sacram Congregationem iudicium latum fuerit.

16. Non obstante autem appellatione, reus poterit ad saeculum statim remitti a Moderatore supremo vel Abbate Generali, cum consensu sui Capituli, vel Consilii, si ex eius praesentia periculum vel gravissimi scandali, vel damni item gravissimi Communitati eorumque alumnis immineat. Interim habitum dimittat et maneat suspensus, si in Sacris constitutus sit.

17. Qui reus fuerit etiam unius tantum delicti, ex quo periculum gravis scandali publici vel gravissimum detrimentum toti Communitati immineat, poterit, etiam a Superiore Provinciali vel Abbate, ad saeculum item remitti, habitu religioso illico deposito; dummodo certo constiterit de ipso delicto et de Religiosi, cui illud imputatur, reitate; et interim instituaturs Processus ad sententiam expulsionis vel dimissionis ferendam. Qui in Sacris constituti sunt, pariter suspensi maneant.

18. Item contra quaedam delicta censetur veluti lata a iure poena expulsionis vel dimissionis. Quae delicta sunt:

- a) publica apostasia a Fide Catholica;
- b) apostasia ab Ordine vel Instituto, nisi intra tres menses Religiosus redierit;
- c) fuga a Monasterio, suscepta secum muliere;
- d) et multo magis contractus, ut aiunt, civilis, vel attentatio aut celebratio matrimonii, etiam validi, seu

quando vota non sint sollemnia vel non habeant sollem-
nium effectum.

Sufficit in istis casibus, ut Superior Generalis vel
Provincialis cum suo respectivo Consilio emittat senten-
tiam declaratoriam facti.

19. Sententia expulsionis vel dimissionis, quocumque
modo lata, si agatur de Religioso in Sacris, illico com-
municanda erit Ordinario originis et Ordinario loci, ubi
ille moratur, aut sedem suam statuere velle dignoscatur.

20. Omnes Religiosi, de quibus agitur, in Sacris con-
stituti, qui expulsi vel dimissi fuerint, perpetuo suspensi
manent, donec a competente auctoritate, post emenda-
tionem vitae, dispensationem obtinuerint. Religiosi vel
Clerici, non in Sacris, expulsi vel dimissi, prohibentur,
quominus ad superiores Ordines ascendant sine venia
Sanctae Sedis. Omnes autem expulsi vel dimissi, etiamsi
sese vere emendaverint, ad suum vel ad alium Ordinem
vel Congregationem admitti non poterunt, absque spe-
ciali licentia Sedis Apostolicae.

21. Ad expellendas Moniales, vota sive sollemnia sive
simplicia in Ordine proprie dicto professas, et ad dimit-
tendas Sorores quae vota perpetua emiserunt in Institutis
Religiosis, exiguntur graves causae exteriores, una cum
incurribilitate, iudicio Abbatissae vel Superiorissae
cum suo Consilio, respective manifestando per secreta
suffragia, experimento prius habito, ita ut spes resipi-
scentiae evanuerit et ex continuis culpis Monialis vel
Sororis incurribilis damna immineant Monasterio vel
Instituto. Causae minus graves requiruntur ad dimit-
tendas Sorores votorum simplicium in Ordinibus Reli-
giosis. Iustae et graves causae probari debent ab Ordi-
nario loci, et, si Monasterium Regularibus subiectum sit,
etiam a Superiore Regulari. Insuper accedat necesse est
confirmatio Sacrae Congregationis, ita ut expulsio vel
dimissio ex parte Ordinis vel Instituti, iuridicum ef-
fectum non sortiatur, antequam a Sacra Congregatione


confirmata fuerit. Solummodo in casu gravis scandali exterioris, Episcopo loci approbante, Monialis vel Soror statim ad saeculum remitti possit, ita tamen ut Sanctae Sedis confirmatio absque mora petatur.

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae Decimo relatis ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario die octava martii 1911, Sanctitas Sua Decretum hoc approbare et confirmare dignata est; contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 16 maii 1911.

Fr. I. Card. Vives, *Praefectus.*

Donatus Archiep. Ephesinus, *Secretarius.*



NORME PRATICHE

per l'attuazione del Decreto

Si deduce dal Decreto sopra riportato esservi un licenziamento *latae sententiae* ed un licenziamento *ferendae sententiae*. Questo secondo può avvenire o ne' casi ordinari o ne' casi straordinari e urgenti. Vediamo che cosa debbano fare gl'Ispettori ne' singoli casi.

I. — Licenziamento *Latae Sententiae*.

Secondo l'art. 18 del Decreto incorre la pena del licenziamento *latae sententiae*: 1° Chi pubblicamente abbandona la fede cattolica, ad es. chi si iscrive a una setta protestante. 2° Chi abbandona la nostra Pia Società, passati tre mesi senza che il disertore sia ritornato. 3° Chi fugge dalla Casa, presa seco una donna. 4° Chi contrae il così detto matrimonio civile. 5° Chi contrae matrimonio, ad es. un coadiutore che *in facie Ecclesiae* s'unisce in matrimonio. 5° Chi attenta matrimonio, vale a dire fa l'atto d'unirsi in matrimonio sebbene questo per impedimenti dirimenti sia di nessun valore, ad. es. un suddiacono, il quale, celando la sua qualità, *coram Parocho et testibus* nelle debite forme esprime consenso matrimoniale.

Avvenendo uno di questi casi l'Ispettore radunerà il Consiglio, con esso esaminerà le prove del fatto e trovate irrefragabili, dichiarerà per iscritto essersi il

confratello reso colpevole del reato di cui all'art. 18 lettera... del Decreto 16-5-1911, e conseguentemente aver cessato d'appartenere alla Pia Società. Questa sentenza declaratoria firmata dall'Ispettore e da' Consiglieri, sarà stesa in doppio originale di cui uno sarà conservato nell'archivio, l'altro mandato al Capitolo Superiore (1).

Il Capitolo Superiore, o per ordine suo, l'Ispettore darà notizia dell'avvenuto licenziamento alla Curia Vescovile del luogo ove nacque il licenziato, e a quella del luogo ov'egli si fosse stabilito, o intendesse stabilirsi, se questo luogo si conosce. (2)

II. — Licenziamento *Perendae Sententiae* nei casi ordinari.

Si procede al licenziamento d'un socio quando siasi fatto reo di colpa grave e sia giudicato incorreggibile. La gravità del fallo si deve desumere dalla gravità della legge violata, dalle pene sancite contro di

(1) — MODULO: I sottoscritti, visti i risultati dell'inchiesta fatta sulla condotta di N. N..., dichiarano constare essersi egli reso colpevole del reato di cui all'art. 18 comma... del decreto 16 maggio 1911, e perciò il medesimo N. N. aver cessato di appartenere alla Pia Società Salesiana.

(Luogo e data)

Firme dell'Ispettore
e dei suoi Consiglieri.

(2) MODULO: — Rev.mo Mons. Vescovo o Vicario Generale della Diocesi di....

N. N.... con regolare sentenza fu dimesso dalla Pia Società Salesiana secondo le norme date dal Decreto della S. C. dei Religiosi in data 16 Maggio 1911. Tanto avevo il dovere di comunicare a V. E. Rev.ma ecc.

esso dalle leggi, dal grado di malizia e dalla gravità del danno materiale o morale recato alla Comunità (1).

Non basta una mancanza sola, per quanto grave, a poter licenziare, ma dev'essere ripetuta almeno tre volte. Però quando trattasi d'una mancanza, la quale non finisce con l'atto peccaminoso, ma s'intende continuare (come ad esempio sarebbe il rifiuto d'obbedienza), se il confratello viene ammonito a cessare da quelle mancanze e resiste all'ammonizione, già questa resistenza all'ammonizione costituisce un secondo fallo. E se viene ammonito una seconda volta e resiste, questa è già un terzo fallo ecc. ecc.

In simile caso i doveri dell'Ispettore sono i seguenti:

1. Quando un confratello si rende colpevole di fallo

(1) A provare la gravità della mancanza è talora necessario che la prima ammonizione canonica sia preceduta da un ordine formale. Possono servire i due seguenti moduli che debbono essere firmati dall'Ispettore:

I MODULO: Avendo indarno tentata la via di persuasione e della mitezza per indurvi a.... ci vediamo costretti a usare della autorità. Quindi vi ordiniamo in virtù di s. obbedienza di recarvi.... entro il termine... (si possono concedere una decina di giorni). Il Signore vi aiuti....

N.B. Questo modulo si propone per i casi di disubbidienza.

II MODULO: Abbiamo saputo che vi siete permesso di... (qui si esprima l'atto: ad. es. d'usare soverchia e indecorosa familiarità con un ragazzo — d'uscire senza permesso...). Compresi dalla responsabilità che pesa sopra di noi in faccia a Dio e alla Chiesa, vi proibiamo in virtù di s. obbedienza di (trattenervi con la nominata persona e molto più d'usar la detta familiarità, o di uscire senza permesso) avvertendovi che il contravvenire al presente ordine sarà tenuto in conto di fallo grave, atteso il grave pericolo che sovrasta a voi e alla Comunità se continuate nella condotta sinora tenuta ecc.

N.B. Questo modulo si propone da usare verso coloro che, sebbene non consta abbiano commesso nulla di grave, mettono volontariamente a grave rischio se stessi e il buon nome della comunità, con atti riprovevoli e pericolosi, come sarebbe uscire in ore indebite, frequentare certi luoghi e ambienti, o persone, usare familiarità disdicevoli ecc. ecc.

veramente grave, lo ammonirà o lo farà ammonire dal Direttore, alla presenza di due testimoni. Se trattasi di confratello assente (per es. di uno che sta presso la famiglia) l'ammonizione o correzione si farà dall'Ispettore, o per suo mandato; dal Direttore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta o di rifiuto. Di tale lettera devesi tener copia firmata da due testimoni.

Se la monizione è fatta *coram testibus*, stenderà analogo verbale che dovrà essere firmato dal Superiore che eseguirà l'ammonizione e dai testimoni e poscia conservato in archivio (1).

Se si fa per lettera, i testimoni che la confrontarono con la copia, dichiareranno per iscritto su lo stesso foglio ov'è la copia, d'averla trovata conforme con la lettera spedita al socio in data... e firmeranno tale dichiarazione. Detta copia sarà conservata in archivio, insieme con l'avviso postale di ricevuta o di rifiuto della lettera (2).

(1) MODULO: Il sottoscritto attesta che il giorno fece *coram testibus infrascriptis* la prima formale canonica ammonizione al N. N.

In fede

(Luogo e data)

Firma

Noi sottoscritti attestiamo esser vero quanto sopra si dichiara.

N. N. teste.

N. N. teste.

(2) I MODULO: Con dolore abbiamo appreso che voi... (e qui si esprime la mancanza commessa...) — Vi ammoniamo pertanto a norma dei sacri canoni e vi esortiamo per la carità di G. C. a voler considerare la gravità del fallo commesso, il danno dell'anima vostra e le conseguenze a cui andrete incontro qualora non vi emenderete. Di nuovo pertanto vi ordiniamo in virtù di s. obbedienza di recarvi...

II MODULO. Vi avevamo proibito in virtù di s. obbedienza di... Ora con dolore apprendiamo che non avete

2. Quando il socio sia ricaduto nella mancanza per la quale fu ammonito, l'Ispettore farà o farà fare dal Direttore una seconda ammonizione o correzione osservando la stessa forma accennata per la prima e conservandone in archivio il verbale firmato da due testimoni o la copia della lettera mediante la quale fu fatta l'ammonizione sottoscritta da due testimoni attestanti la conformità.

Se trattasi di fallo continuato (rifiuto d'obbedienza, indebita detenzione di cosa altrui o simili) e la monizione riuksi infruttuosa, questa verrà nella medesima forma ripetuta dopo un conveniente intervallo di tempo che non potrà essere meno di due giorni interi. È bene essere piuttosto larghi e concedere una settimana o una quindicina di giorni secondo i casi.

3. Se dopo la 2^a monizione il socio ricade (o trattandosi di fallo continuativo non ne desiste entro un certo tempo, che non dovrà essere più breve di due giorni interi come s'è detto) l'Ispettore farà o farà fare una 3^a monizione nelle forme già suggerite e ne conserverà la prova nell'archivio come s'è detto della 1^a monizione.

tenuto conto della nostra formale ingiunzione rendendovi così reo di disubbidienza gravemente dannosa alla comunità. Vi ammoniamo pertanto a norma delle leggi ecclesiastiche e vi esortiamo *in Domino* a ben considerare la gravità del vostro fallo e le conseguenze che possono derivarne se non vi emendate. Il Signore vi conceda la grazia di sottomettervi con vostro vantaggio all'ordine che formalmente rinnoviamo.

(Luogo e data)

Firma di chi eseguisce l'ammonizione.

N.B. Di questa ammonizione si fa copia esatta alla quale i due testimoni aggiungono:

Noi sottoscritti attestiamo che la presente è copia fedele della lettera che fu spedita raccomandata al...

In fede. (Luogo data).

Firma dei due testi.

4. Sarà opportuno, quantunque non sia necessario assolutamente, aggiungere alla 3^a monizione la minaccia del licenziamento in caso di pertinacia o ricaduta. (1)

5. Se il socio ricade dopo la 3^a monizione, o trattandosi di fallo continuativo non ne desiste entro sei giorni interi, l'Ispettore manderà al Cap. Superiore tutti i documenti che provano le mancanze per le quali il socio fu ammonito, le monizioni fatte, e la ricaduta o pertinacia dopo la terza monizione.

6. A quest'uopo è necessario che dopo le singole mancanze se ne raccolgano prove convincenti. Tali possono essere la confessione del colpevole, la deposizione giurata di due testimoni anche non religiosi ecc.

Queste prove si conservano nell'archivio in un con le prove delle fatte monizioni.

III. — Licenziamento nei casi urgenti.

Vi sono falli che senza l'immediato allontanamento di chi li commise, recano gravissimo danno alla comunità. Tali nel caso nostro, sono i delitti contro il buon costume. La permanenza del colpevole nelle case nostre può indurre i genitori o tutori del ragazzo offeso a far delle pubblicazioni sui giornali o a denunciare il fatto alle autorità e provocare la chiusura dell'Istituto. In simili casi l'Ispettore, avuta l'assoluta certezza del fallo e della reità di chi vien detto autore, può allontanare questo dalle case nostre. Ma subito raccoglierà le prove

(1) Per la terza ammonizione MODULO: si fa come nella prima, aggiungendo le seguenti parole: S'avverte che questa è la terza ed ultima ammonizione e non ottemperando all'ingiunzione (oppure: *non emendandovi*) che vi viene fatta si procederà alla vostra dimissione dalla Pia Società Salesiana a norma del decreto 16 Maggio 1911.

della colpevolezza di lui e le manderà al Superiore generale (1).

Il Capitolo Superiore pronuncierà la sentenza di dimissione e la notificherà al reo. Questi può appellare alla S. C. de' Religiosi, ma non dovrà essere riammesso se non dopo che la S. C. abbia cassata la sentenza (2).

IV. — Scioglimento dai voti in seguito a domanda. (3)

Quando esauriti tutti i mezzi che la carità cristiana suggerisce, qualche confratello, sia esso professore triennale o perpetuo, dovesse abbandonare la Congregazione, prima di lasciarlo partire dalle nostre Case conviene stenda domanda per lo scioglimento dai voti (4) e ne attenda l'esito. Tale

(1) Le prove che si dovranno mandare al Superiore generale dovranno consistere in atti autentici per iscritto ovvero in deposizioni testuali raccolte dal Direttore o da chi per esso alla presenza di due testimonii che firmeranno anch'essi.

(2) Il tempo utile per l'appello è di 10 giorni e conviene nel decreto di licenziamento o nella lettera che lo accompagna farlo notare. Questo diritto d'appello si ha sempre chiunque sia ad emettere la sentenza ed ha valore sospensivo eccetto nei casi d'urgenza.

(3) S'è creduto opportuno far seguire al commento del superiore decreto anche queste brevi norme per il caso che qualcuno domandasse di essere sciolto dai voti emessi in Congregazione.

(4) Potrebbe servire questo Modulo: — Beatissimo Padre. — Io sottoscritto, prostrato al bacio del S. Piede, espongo umilmente a Vostra Santità quanto appresso: appartengo da più anni alla Pia Società Salesiana ed avevo abbracciato questo genere di vita con entusiasmo, ma ora le mutate condizioni di famiglia (*e qui si possono accennare: oppure la salute, il carattere, le inclinazioni o altro secondo il caso*) mi rendono quasi impossibile il con-

domanda sarà dall'Ispettore rimessa al Capitolo Superiore che farà le opportune pratiche.

Se chi domanda la dispensa dai voti è ordinato *in Sacris*, è necessario unire alla domanda una dichiarazione scritta di un Vescovo nella quale esso Vescovo si dica disposto a incardinare al clero della sua diocesi il postulante, dopo che sia stato regolarmente dispensato.

La domanda del postulante e la dichiarazione del Vescovo debbono essere trasmesse al Capitolo Superiore che farà le ulteriori pratiche.

Giunto il *Rescritto* da Roma, se la sua esecuzione è commessa al Superiore stenderà egli analogo decreto da inviarsi al Vescovo benevolo ricettore, conservando in Archivio il *Rescritto* originale; se al Vescovo, lo spedirà a lui (dopo averne rilevata copia esatta), con preghiera di eseguirlo.

Il Decreto o il *Rescritto* sarà ordinariamente inviato al Vescovo per mezzo dell'Ispettore, il quale dovrà unirvi lettera in cui pregherà l'Ordinario a voler incardinare alla Diocesi, previo il giuramento prescritto, il dispensato e a fargli pervenire un documento ufficiale comprovante l'avvenuta incardinazione, documento che l'Ispettore, presane nota, dovrà rimettere al Capitolo Superiore.

Finchè non si avrà avuto tale documento il confratello continua ad appartenere alla Congregazione e il Vescovo che lo ospita, può in qualunque momento invitarlo a rientrare in comunità.

tinuare a far parte della Congregazione Salesiana che pur tanto amo. Si è per questo che imploro (*Se è ordinato in sacris si aggiunge*: dopo aver avuta la promessa d'incardinazione del Vescovo benevolo) lo scioglimento dai voti emessi nella suddetta Congregazione. — Che della grazia.....

(Luogo e data)

L'umile supplicante N. N.

Per gli Stati Uniti di America il Concilio III di Baltimora dà facoltà ai Vescovi di provare i postulanti per un tempo non maggiore di cinque anni. Ciò, quando avviene, è specificato nello stesso Rescritto rilasciato da Roma. Durante tale prova per altro il confratello è sotto la responsabilità del Vescovo. Gl'Ispettori debbono star attenti, spirato il termine, d'invitare il Vescovo a dar compimento alla promessa fatta, incardinando definitivamente il postulante.

Lasciare i confratelli fuori di comunità per lungo tempo, sia pure presso la loro famiglia, oltre al non essere in facoltà dei Superiori, non conviene alla Congregazione. Questi confratelli per lo più non ritornano* e se taluno ritorna difficilmente riprende la vita comune e l'osservanza regolare. È troppo facile che riesca di poca edificazione e nocivo allo spirito religioso della comunità. Bisogna, in via ordinaria, che ci opponiamo *pro viribus* alla concessione d'uscita *ad tempus*. Per questo stesso motivo dobbiamo procurare di impedire che gli ammalati o convalescenti vadano a ristabilirsi in famiglia. Gl'Ispettori quindi faranno, con carità generosa, tutto quanto è permesso dalla nostra povertà per ristabilire in salute il confratello. Occorrendo gl'Ispettori e i Direttori si aiutino scambievolmente affine di provvedere il clima più adatto all'ammalato.

N.B. - Nel comunicarvi il Decreto della S. C. dei Religiosi ho creduto conveniente far seguire alcune norme pratiche, compilate per mio ordine, le quali vi possono servire di guida se mai, ciò che desideriamo tutti non avvenga, se ne presenti il caso.

Torino, li 25 Gennaio 1913.

Sac. PAOLO ALBERA.